

DECISIONE (UE) 2018/229 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2018

che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2018) 696]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽¹⁾, in particolare l'allegato V, punto 1.4.1, ix),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/60/CE richiede agli Stati membri di proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato ecologico e chimico. Essa impone inoltre agli Stati membri di proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico.
- (2) Allo scopo di definire uno dei principali obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, vale a dire il buono stato ecologico, detta direttiva prevede un procedura per garantire la comparabilità tra i risultati del monitoraggio biologico dei vari Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio. È opportuno che i risultati del monitoraggio biologico ottenuti negli Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio siano comparati mediante una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione dell'Unione. A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con le definizioni normative contenute nell'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE. Ai fini dell'esercizio di intercalibrazione gli Stati membri sono organizzati in gruppi geografici di intercalibrazione, formati da Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali, come definiti nella parte 2 dell'allegato della decisione 2005/646/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2000/60/CE prevede che l'esercizio di intercalibrazione sia realizzato a livello degli elementi biologici, confrontando i risultati di classificazione dei sistemi nazionali di monitoraggio per ciascun elemento biologico e per ciascun tipo di corpo idrico superficiale comune tra gli Stati membri e assicurando la coerenza dei risultati con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2005/646/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 19.9.2005, pag. 1).

